



ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

STATUTO

LEGGE REGIONALE N.14 DEL 26 MAGGIO 2016
Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare

Ambito Territoriale Ottimale "NAPOLI 2"

ENTE D'AMBITO ATO NA2
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Versione modificata ed integrata, approvata con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 05 del 2019

Indice

Titolo I – Disposizioni preliminari e generali

Art.1 – Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Finalità

Art.2 - Durata e Sede

Art.3 – Competenze e Funzioni

Art.4 -Sub Ambiti Distrettuali – SAD

Titolo II – Organi di Governo

Art. 5 – Organi dell'Ente

Art. 6 – Assemblea dei Sindaci

Art. 7 - Consiglio d'Ambito e Presidente

Art. 8 - Competenze del Consiglio d'Ambito

Art. 9 - Direttore generale

Art. 10 - Funzioni del Direttore generale

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei conti

Titolo III – Organizzazione, uffici e personale

Art. 12 – Principi di organizzazione dell'Ente d'Ambito

Art. 13 – Personale

Art. 14 – Dirigenti

Art. 15 – Patrimonio

Art. 16 - Spese di funzionamento

Art. 17 - Contabilità e finanza

Titolo IV - Controlli

Art. 18 – Vigilanza e controlli

Art. 19 – Ufficio Tecnico di Controllo

Art. 20 – Controllo delle gestioni in House

Titolo V - Disposizioni finali

Art 21 - Modifiche statutarie.

Art. 22 - Norma finale di rinvio

Allegati

Allegato A – Elenco Comuni Ambito Territoriale Ottimale

Allegato B – Norme per l'elezione dei componenti del Consiglio d'Ambito

Allegato C - Suddivisione dei Comuni degli Enti d'Ambito Territoriali in fasce demografiche

Allegato D - Ripartizione dei seggi

Allegato E – Norme per l'elezione del Presidente dell'Ente d'Ambito

Allegato F - Individuazione degli ATO regionali

Allegato G – ATO Napoli 2

Titolo I – Disposizioni preliminari e generali

Art.1 – Ente d'Ambito - Finalità

1. Il presente Statuto disciplina la costituzione dell'Ente d'Ambito, le modalità di elezione e le funzioni degli organi dell'Ente, l'organizzazione interna ed i controlli sulla gestione del servizio.
2. L'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Napoli 2", di seguito denominato anche solo EDA, istituito ai sensi dell'articolo 25, co.3 della legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 (*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*) è un ente rappresentativo dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale – ATO "Napoli 2" come risulta individuato dall'articolo 23, comma 1, lettera d), della l.r. 14/2016
3. È fatto obbligo ai comuni della Campania, ai sensi dell'Art. 25 comma 1 della l.r. n. 14/2016, di aderire all'Ente d'Ambito territoriale ottimale in cui ricade il rispettivo territorio, per l'esercizio in forma associata delle rispettive funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla legge regionale e dal decreto legislativo n. 152/2006.
4. L'Ente d'Ambito è il soggetto di governo del ciclo integrato dei rifiuti in ciascun ATO in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. Ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Art.2 – Durata e Sede.

1. L'Ente d'Ambito è costituito a tempo indeterminato.
2. L'Ente d'Ambito ha sede legale nel Comune di _____ presso _____
3. Il cambiamento della sede legale è deliberato dal Consiglio d'Ambito
4. La struttura operativa può essere organizzata per articolazioni territoriali.

Art.3 – Competenze e Funzioni

1. L'Ente d'Ambito, ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 14/2016, nell'ambito delle competenze di pianificazione, programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, svolge le seguenti funzioni:
 - a) predispone, adotta, approva ed aggiorna il Piano d'Ambito entro 60 giorni dalla sua costituzione in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le previsioni del PRGRU;
 - b) ripartisce, se necessario al perseguimento di economie di scala e di efficienza del servizio, il territorio dell'ATO in SAD;
 - c) individua il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affida il servizio, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006, utilizzando per la predisposizione degli atti di gara necessari le linee guida e gli schemi tipo predisposti dalla Regione in conformità alle norme vigenti;

- d) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e ne indica i relativi standard;
 - e) definisce gli obblighi di servizio pubblico;
 - f) determina la tariffa d'ambito o di ciascun Sub Ambito distrettuale, individuando per ogni Comune la misura della tariffa dovuta, tenuto conto dei servizi d'ambito resi, della specifica organizzazione del servizio, delle azioni virtuose, delle politiche di prevenzione, riutilizzo, delle percentuali di raccolta differenziata nonché della qualità della raccolta, da valutare secondo i parametri stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 9 comma 1, lettera i) della l.r. 14/2016;
 - g) in base a specifiche esigenze tecniche, organizzative e logistiche, può autorizzare, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, accordi o intese fra singoli Comuni ricompresi nei sub-Ambiti;
 - h) svolge ogni altra funzione e competenza prevista dal decreto legislativo 152/2006 e dalla l.r. 14/2016.
2. L'Ente d'Ambito, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, garantisce efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani, anche attraverso il superamento della frammentazione della gestione all'interno dell'Ambito di competenza e promuove ogni azione utile, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi individuati all'art. 6 della l.r. n.14/2016,
 3. L'Ente d'Ambito si dota di strumenti idonei a monitorare e vigilare sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in attuazione dei contenuti del contratto di servizio e nel rispetto dei contenuti del piano regionale dei rifiuti di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 14/2016.
 4. L'Ente d'Ambito, in conformità alle norme e ai principi comunitari, alla l.r 14/2016 ed alle ulteriori direttive regionali, anche con misure premiali sul regime tariffario, promuove azioni volte ad incentivare i Comuni e l'utenza:
 - a. a ridurre la produzione dei rifiuti;
 - b. a sviluppare iniziative di riutilizzo dei beni;
 - c. ad incrementare gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e ad incrementare gli obiettivi di raccolta differenziata, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 6 della l.r. n. 14/2016 e nel PRGRU di cui all'art. 12.
 5. L'Ente d'Ambito, su proposta dell'ORGR (Osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti), ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 14/2016, adotta la carta dei diritti e dei doveri dell'utente ed assicura, altresì, il rispetto da parte del soggetto gestore degli standard della qualità del servizio agli utenti previsto nella carta dei servizi.

Art.4 – Sub Ambiti Distrettuali – SAD

1. L'ATO di "NA2" può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 14/2016, con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 200 commi 1 e 7 del decreto legislativo 152/2006, per consentire una maggiore efficienza della gestione e qualità del servizio all'utenza.
2. I comuni interessati a costituirsi in SAD, possono fare richiesta motivata indirizzata al

Consiglio d'Ambito che in caso di diniego all'autorizzazione, è tenuto a darne adeguata motivazione.

3. Ove si rende necessario e/o opportuno ai fini dell'organizzazione del ciclo, o di suoi segmenti funzionali, l'Ente d'Ambito può stipulare apposite convenzioni ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 con Comuni singoli e/o partecipanti al SAD.

TITOLO II – Organi di Governo

Art.5 – Organi dell'Ente d'Ambito

1. Sono organi dell'Ente d'Ambito:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio d'Ambito;
 - c. l'Assemblea dei sindaci;
 - d. il Direttore generale;
 - e. il Collegio dei revisori dei conti.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 14/2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. Le modalità di nomina e revoca degli organi dell'Ente d'ambito sono stabilite dallo statuto, fatto salvo quanto previsto in fase di primo insediamento del Consiglio d'Ambito dal Titolo V della L.R. n. 14/2016.

Art.6 – Assemblea

1. I Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "NA2" sono membri di diritto dell'Assemblea e possono delegare, di volta in volta, un assessore della propria Giunta o un consigliere comunale alla partecipazione ai lavori dell'Assemblea per ogni singola seduta e con atto scritto.
2. L'Assemblea dei sindaci, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2 del successivo art. 7, è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione e dei punti all'ordine del giorno, dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti da ultimo aggiornamento dati ISTAT riportati nel portale Demo, fra quelli ricadenti nell'Ambito che la presiede. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte per singola seduta dal Sindaco, o suo delegato, del Comune con il maggior numero di abitanti presente.
3. L'Assemblea dei sindaci si esprime in sede consultiva sui seguenti argomenti:
 - a) articolazione dell'ATO in Sub-Ambiti distrettuali di cui all'articolo 24 della l.r. n. 14/2016;
 - b) approvazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 34 della l.r. 14/2016;
 - c) approvazione del bilancio dell'Ente d'Ambito di cui all'articolo 29, comma 1, lettera m) della l.r.14/2016;

- d) su ogni argomento proposto dall'Ente d'Ambito o ad iniziativa di un terzo dei Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ATO;
4. Le sedute dell'Assemblea possono essere aperte al pubblico.

Art.7 – Consiglio d'Ambito e Presidente

1. Il Consiglio d'Ambito è organo che dura cinque anni a far data dalla sua costituzione e si compone di 9 membri, sindaci o loro designati, in rappresentanza dei comuni ricadenti nell'ATO. Il presente Statuto disciplina le modalità di elezione e di composizione del Consiglio d'Ambito, in modo da garantire la rappresentanza dei Comuni in seno a ciascun ATO sulla base del rispettivo peso demografico, con le modalità indicate negli allegati "C" e "D".
2. Il Consiglio d'Ambito è eletto dall'Assemblea dei sindaci dei Comuni che formano ciascun ATO, costituiti in seggio elettorale su convocazione del Presidente della Regione Campania. Se l'Assemblea dei sindaci, a seguito di tre convocazioni, non provvede all'elezione dei componenti del Consiglio d'Ambito, il Presidente della Giunta regionale provvede ai sensi dell'art 28 comma 2 della legge regionale n. 14/2016.
3. Il Consiglio d'Ambito, convocato in prima seduta dall'Assessore regionale competente, elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, il Presidente dell'Ente d'Ambito, con le modalità previste nell'allegato "E" del presente statuto. Il Presidente dura in carica cinque anni, ha la rappresentanza legale dell'Ente d'Ambito, fatti salvi gli atti di rilevanza esterna rientranti nelle attribuzioni del Direttore Generale ed ha funzione di organizzazione e coordinamento del consiglio medesimo.
4. In caso di assenza del Presidente, le funzioni e le prerogative di cui al precedente comma 3, sono svolte dal membro del consiglio d'Ambito eletto Sindaco nel comune con il maggior numero di abitanti.
5. In caso di decadenza del Presidente le funzioni sono esercitate in via vicaria dal membro del Consiglio d'Ambito eletto Sindaco nel comune con il maggior numero di abitanti. Quest'ultimo entro trenta giorni dalla decadenza è tenuto a convocare il Consiglio d'Ambito per l'elezione del Presidente.
6. Le deliberazioni del Consiglio d'Ambito sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo quanto specificatamente previsto dall'art.21 secondo comma dello Statuto.
7. Alle sedute del consiglio d'Ambito può essere invitato a partecipare il Direttore generale.
8. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute del Consiglio, le procedure di assunzione delle deliberazioni, sono disciplinate con regolamento che il Consiglio approva a maggioranza assoluta, nel rispetto delle norme dello Statuto.
9. Il regolamento di cui al comma 8, disciplina anche le modalità e le procedure per l'istruttoria e l'eventuale autorizzazione, ai comuni richiedenti, per la costituzione dei SAD da parte del Consiglio d'Ambito.
10. L'incarico di componente del Consiglio d'Ambito, ove ricoperto da Sindaco in carica al momento dell'elezione a componente, cessa, fatto salvo quanto previsto al comma 11, anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente perde, per qualsiasi motivo, la carica di sindaco. In tal caso si procede alla sostituzione con scorrimento della relativa lista dei candidati.
11. Per garantire la funzionalità e continuità dell'azione amministrativa, il Presidente dell'EDA, in caso di cessazione dalla carica di Sindaco, può permanere nella funzione di Presidente, per un

- periodo non superiore a dodici mesi, in fase transitoria fino alla nuova nomina, previa delibera del Consiglio d'ambito da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti.
12. Nel caso in cui in seno al Consiglio d'Ambito, per qualsiasi altra causa, venga a mancare un componente prima della scadenza naturale dell'Organo, si procede alla sostituzione del rappresentante con le stesse modalità previste al comma 10.
 13. Ai componenti dei Consigli d'Ambito ivi compreso il Presidente, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte.
 14. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai componenti dell'Assemblea e del Consiglio d'Ambito, per la partecipazione alle attività dell'Organo di appartenenza, è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito su proposta del Direttore Generale

Art.8 – Competenze del Consiglio d'Ambito;

1. Il Consiglio d'Ambito:

- a) Approva le modifiche statutarie;
- b) Esercita la potestà regolamentare e definisce i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) Approva il Piano d'ambito, in conformità alle direttive programmatiche del Piano regionale di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- d) Approva le forme di gestione del servizio nell'ATO e/o nei SAD nei quali lo stesso eventualmente si articola, ivi compreso il subentro nella gestione degli impianti e servizi già espletati dalle società provinciali, garantendo, per profili professionali corrispondenti, la continuità occupazionale del personale addetto e che risulti dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- e) Formula proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel Piano d'ambito;
- f) Definisce gli standard qualitativi del servizio;
- g) Formula indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'Ente e l'organizzazione del servizio;
- h) Approva, sulla base dell'istruttoria svolta dal Direttore generale, la tariffa di base, quale componente della tariffa da applicarsi all'utenza, eventualmente integrata per Sub-Ambito Distrettuale, in conseguenza delle indicazioni del Piano d'ambito e in applicazione di quanto disposto dal DL 201/11, come convertito dalla legge n.214, del 22 dicembre 2011;
- i) Approva la pianta organica dell'Ente d'Ambito;
- j) Approva la carta dei servizi;
- k) Approva il contratto con il Direttore generale, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale, ed allegato allo Statuto dell'Ente d'Ambito;
- l) Verifica lo stato di attuazione del piano d'ambito e il raggiungimento degli standard economico-finanziari e tariffari, nonché il livello di efficienza, affidabilità e qualità del

servizio assicurati all'utenza, informando il direttore generale sulle eventuali criticità riscontrate;

- m) Approva il bilancio dell'ente;
- n) Esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto;
- o) Salvo sopravvenienze normative di carattere regionale, gli atti di maggior rilevanza, le proposte di modifica statutaria, le variazioni di bilancio che comportino spesa per gli enti aderenti, nonché quelli concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici e la scelta della relativa forma di gestione sono trasmessi ai Comuni aderenti per l'informazione ai rispettivi Consigli Comunali.

Art.9 – Direttore Generale

1. Il direttore generale è nominato dal Consiglio d'ambito tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, adeguata professionalità e competenza, comprovata esperienza nel settore dei servizi pubblici locali.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'Ente d'Ambito con riferimento ai parametri della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia.
3. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'Ente d'Ambito. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
4. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause d'inconferibilità ed incompatibilità definite dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Art.10 – Funzioni del Direttore Generale;

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale e la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ente d'Ambito
2. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'Ente d'Ambito, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare:
 - a) Adotta il programma annuale delle attività del Consiglio d'Ambito, identificando le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali;
 - b) Predisporre gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi dell'Ente d'Ambito, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Ambito;
 - c) Formula proposte ed esprime pareri al Consiglio d'Ambito;
 - d) Esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
 - e) Adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
 - f) Predisporre la pianta organica da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Ambito;

- g) Dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, controllandone l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - h) Cura l'inoltro alla Regione, entro dieci giorni dall'approvazione, dei bilanci d'esercizio e delle deliberazioni assunte dal Consiglio d'Ambito.
3. In coerenza con gli indirizzi generali definiti dall'Ente d'Ambito, il direttore generale:
- a) Espleta le procedure di affidamento del servizio di gestione integrato dei rifiuti per segmenti o per l'intero ciclo e sottoscrive i relativi contratti;
 - b) Gestisce i contratti, controlla l'attività del/dei soggetto/i gestore/i del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempimento;
 - c) Predispone la relazione annuale sulle attività dell'Ente d'Ambito da trasmettere, entro il 30 dicembre di ciascun anno, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, al Consiglio Regionale e al Presidente della Giunta regionale.

Art.11 – Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori, nominato dal Presidente dell'Ente d'Ambito, è composto da tre membri scelti secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. I tre membri eleggono tra di essi il Presidente del Collegio dei revisori dei conti. In mancanza, oppure sino alla relativa elezione, il Collegio è presieduto dal membro effettivo con maggiore anzianità di nomina oppure con maggiore anzianità anagrafica. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di verifica e controllo sulla gestione economica - finanziaria dell'Ente d'Ambito e sulla corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, attribuite dalla normativa vigente.
3. I membri del Collegio possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni dell'Ente d'Ambito o su determinati affari. Il Collegio informa la Regione, il Presidente dell'Ente d'Ambito, di tutti gli atti o fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione oppure violazione di norme che disciplinano l'attività dell'Ente d'Ambito.
4. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili. Spetta loro un'indennità annua determinata dal Consiglio d'Ambito, ai sensi dell'articolo 241 del d.lgs. 267/2000 e rapportata alla classe demografica del comune con il maggior numero di abitanti dell'ATO.

TITOLO III – Organizzazione, uffici e personale

Art.12 – Principi di organizzazione dell'Ente d'Ambito

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed il conseguimento degli obiettivi strategici posti dalla normativa statale e regionale, l'Ente d'Ambito ispira l'azione amministrativa e l'organizzazione dei servizi e degli uffici ai principi di efficienza, efficacia ed economicità,

buon andamento, trasparenza, imparzialità.

2. L'organizzazione dei servizi e degli uffici dell'Ente d'Ambito è disciplinata con regolamento approvato dal Consiglio d'ambito su proposta del Direttore generale.
3. Il rapporto con gli altri enti pubblici si ispira al principio di leale collaborazione.
4. L'attività dell'Ente d'Ambito si ispira alla massimizzazione dei principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione con le popolazioni interessate.

Art.13 – Personale

1. Il Consiglio d'ambito dell'Ente d'Ambito determina, su proposta del Direttore Generale, la dotazione organica del personale, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità ed in funzione dell'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle attività affidate.
2. Le norme che regolano i rapporti giuridici di tutto il personale dell'Ente d'Ambito sono dettate dal Testo Unico per il Pubblico Impiego D.lgs 165/2001. I contratti sono disciplinati dal CCNL personale comparto regioni ed autonomie locali.
3. Nell'esercizio delle predette funzioni l'Ente d'Ambito, può avvalersi degli uffici e del personale degli enti aderenti secondo criteri e modalità definite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art.14 – Dirigenti

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione, con responsabilità finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ente d'Ambito verso l'esterno.
2. I dirigenti, nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono al Direttore generale del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono proposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente d'Ambito, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione.
3. In caso di mancanza di figure dirigenziali, il Direttore generale individua i funzionari con responsabilità di gestione dei servizi, conferendo loro specifico incarico ai sensi della normativa generale del pubblico impiego e delle norme contrattuali di comparto in vigore.
4. I rapporti tra la dirigenza e gli organi di governo sono improntati al principio di distinzione tra politica ed amministrazione così come disciplinato dall'art. 107 d.lgs. n. 267/2000.

Art.15 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente d'Ambito è costituito da:
 - a) un fondo di dotazione istituito all'atto della costituzione dai comuni nella misura definita dal comma 2;
 - b) beni immobili e mobili trasferiti all'Ente d'Ambito a seguito della liquidazione dei

Consorzi di Bacino di cui alla L.R. n. 10/93;

- c) eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi;
 - d) acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri, permutate, donazioni e lasciti di beni mobili e immobili;
 - e) ogni diritto che venga acquisito dall'Ente d'Ambito o a questo devoluto.
 - f) acquisizioni del patrimonio già nella disponibilità dei soggetti ed organismi soppressi in forza della l.r. n. 14 del 2016;
2. Il fondo di dotazione iniziale di cui al comma 1 lettera a), a carico dei comuni costituenti l'Ente d'Ambito, è quantificato in € 0,50 per abitante residente, calcolato sulla base dei dati ISTAT, alla data di approvazione del presente statuto. Il riparto delle quote tra i comuni ed il versamento del dovuto nella fase costituente avviene entro 90 giorni dalla costituzione degli organi.
 3. L'Ente d'Ambito si dota di un regolamento, proposto dal Direttore Generale e approvato dal Consiglio d'Ambito. Tale regolamento disciplina la gestione del patrimonio, le spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito e la loro ripartizione al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'Ente d'Ambito.
 4. Tutti i beni in dotazione sono iscritti nei competenti documenti contabili e presso i registri mobiliari ed immobiliari.

Art.16 – Spese di funzionamento

1. I Comuni componenti l'Ente d'Ambito contribuiscono obbligatoriamente alle spese di funzionamento dell'Ente.
2. Le spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito costituiscono una componente di costo della tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, determinata dal Consiglio d'Ambito ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettera f) della l.r. 14/2016.

Art.17 - Contabilità e finanza

1. La contabilità e la finanza dell'Ente d'Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del d.lgs. 267/2000.
2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'Ente d'Ambito entro i termini previsti dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio dei comuni al fine di favorire la predisposizione del controllo di gestione e dell'assestamento di bilancio degli Enti locali nei termini previsti dalla legge.
3. I Comuni componenti l'Ente d'Ambito assicurano l'equilibrio economico-finanziario in proporzione alle quote di partecipazione all'Ente d'Ambito al fine di perseguire il pareggio di bilancio in relazione alle funzioni attribuite dalla legge.

TITOLO IV – Controlli

Art. 18 – Vigilanza e controlli

1. La Regione Campania, ai sensi dell'art. 39 della l.r. 14/2016, esercita le funzioni di

vigilanza e i relativi poteri sostitutivi in ordine all'attuazione del PRGRU, alla disciplina e organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti ed all'affidamento del servizio nei singoli ATO, ed esercita i poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni in caso di mancato esercizio delle funzioni amministrative conferite e, su istanza dell'EdA, in caso di inadempimento degli obblighi sugli stessi gravanti, ai sensi dell'art 25, comma 7.

2. I poteri sostitutivi attribuiti alla Regione dalla legge sono esercitati dal Presidente della giunta regionale, il quale, previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta.

Art. 19 – Ufficio Tecnico di Controllo

1. Nell'ambito della struttura operativa dell'Ente d'Ambito, è costituito l'ufficio tecnico di controllo (UTC) con funzioni di supporto tecnico del Consiglio d'Ambito e del Direttore Generale al controllo ed alla verifica sulle gestioni dei servizi, sui programmi e sugli investimenti, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 lettera l) della L.R. n. 14/2016.
2. L'UTC, su indicazioni e programmazione del Consiglio d'Ambito, svolge attività programmata di controllo del servizio di gestione dei rifiuti erogato dal soggetto gestore, anche per indirizzarne l'attività in conformità al piano d'ambito previsto dall'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e a quanto previsto dall'art. 34 della legge regionale n. 14/2016.
3. L'UTC è tenuto a relazionare agli organi dell'Ente su loro richiesta, in merito alla gestione del servizio ed alla sua conformità rispetto alle indicazioni formulate dall'Ente d'Ambito, al PRGRU, al piano d'ambito, ai piani e programmi di settore approvati dalla Giunta Regionale ed alle norme stabilite nel contratto di servizio. Allo stesso è affidata, inoltre, l'attività del controllo in house, previsto al successivo articolo 20.
4. La individuazione e composizione delle figure operanti nell'ufficio di Controllo ed il conferimento dell'incarico avviene con provvedimento del Direttore generale, tra il personale dipendente, sentito il Consiglio d'Ambito.

Art. 20 – Controllo delle gestioni in house

1. L'eventuale affidamento in house della gestione del servizio rifiuti presuppone l'esercizio di un controllo sul soggetto gestore da parte dell'Ente d'Ambito analogo a quello che l'ente esercita sui propri servizi.
2. Per tali finalità, ed avuto riguardo ai principi consolidati nella normativa e nella giurisprudenza di settore, il Direttore generale predispose e sottopone all'approvazione del Consiglio d'Ambito un apposito Regolamento di disciplina del controllo sull'attività del soggetto gestore dei rifiuti.
3. Con tale Regolamento sono individuati:
 - a) gli atti di indirizzo strategico dell'Ente d'Ambito per controllare l'attività del soggetto gestore;
 - b) gli atti del soggetto gestore assoggettati a mera comunicazione preventiva all'Ente controllante;

- c) gli atti del soggetto gestore, inerenti gli indirizzi strategici sub lett. a), assoggettati a procedimenti di concertazione con l'ente controllante;
- d) le modalità di informazione periodica sull'attività del soggetto gestore;
- e) le clausole obbligatorie da inserire nella convenzione di affidamento del servizio, che disciplinano le ipotesi di sua risoluzione, da parte dell'ente controllante, per grave inadempimento del soggetto gestore nei procedimenti di concertazione di cui alla precedente lettera c);
- f) le modalità di aggiornamento del modello di controllo in house, in adeguamento delle norme di settore eventualmente sopravvenienti.

TITOLO V – Disposizioni finali e modifiche statutarie

Art 21 - Modifiche statutarie.

1. Le proposte di modifica statutaria sono presentate dal Presidente del Consiglio d'Ambito o da un terzo dei membri dello stesso Consiglio e sottoposte a votazione dell'organo, previa istruttoria del Direttore Generale.
2. Le modifiche statutarie sono deliberate in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei rappresentanti assegnati o in mancanza di tale maggioranza con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, in due successive e separate votazioni a distanza di quindici giorni.
3. Alla scadenza degli organi elettivi dell'Ente d'Ambito, in caso di variazioni demografiche incidenti sulle fasce di rappresentanza, al fine di garantire la rappresentanza degli enti locali sulla base del peso demografico per le fasce di rappresentanza di cui all'art.28 della l.r. 14/2016, il Consiglio d'Ambito provvede alle modifiche statutarie dell'Allegato "A" con le procedure ed il quorum di cui al precedente comma.
4. Su richiesta motivata dell'Ente d'Ambito oppure in conseguenza dell'istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, la Giunta regionale, ai sensi dell'art.23 comma 3 della l.r. 14/2016, modifica la composizione degli Ambiti territoriali di cui all'allegato "A", nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione, in quanto compatibili, la L.R. n. 14/2016 e s.m.i., le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ogni altra norma nazionale e regionale in materia.